



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 19 GIU 2019

ESECUZIONE IMMEDIATA

Oggetto: Approvazione Regolamento per la pratica del "Compostaggio di Locale o di Prossimità".

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **Diciannove** del mese di **Giugno** alle ore **15,00** nella sala consiliare "Girolamo Sirretta" della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 17.06.2019 con Prot. N. 10507, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente ed in seduta pubblica.

Dall'appello nominale risultano presenti e assenti i Consiglieri:

	Qualifica	Presente	Assente
PIZZITOLA MARIA ALESSANDRA	PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE	X	
DI GIOVANNI GIUSEPPINA	VICE PRESID. CONS. COM.LE	X	
CAMMARATA MICHELANGELO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
SPATA SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	=	X
CUCCIA GIACOMO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
COSTA LAURA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
VALLONE FEDERICA ANTONINA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
ALESSI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
SULLI GIUSEPPA FRANCESCA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
CALI' ANTONINO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
	Totale	9	1

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig.ra Pizzitola Maria Alessandra il quale constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assiste e partecipa il Segretario Comunale Reggente a scavalco Dr.ssa Antonella Scibetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

L'Amministrazione Comunale è rappresentata dal Sindaco Geom. Granà Nicolò.

Ai sensi dell' O.A.EE.LL vigente in Sicilia ed approvato con L.R. 15.03.1963 N.16 e dell'art. 34 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni Comunali e dell'esercizio delle funzioni di Consiglieri Comunali, approvato con delibera del C.C. N.7 dell'11.2.2013, Il Presidente, designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Cammarata Michelangelo, Costa Laura e Cali Antonino



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

OGGETTO: Approvazione regolamenti Comunali per la pratica del "COMPOSTAGGIO LOCALE" (COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA').

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTE**

➤ **che** attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

VISTO il provvedimento Sindacale n. 12 del 31/05/2019 con il quale è stato nominato Responsabile del III Settore Tecnico con le attribuzioni conferite ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;

PREMESSO:

- **che** con delibera 252 del 13 Luglio 2018 la Giunta Regionale ha deliberato di apprezzare le Linee Guida per il compostaggio domestico unitamente agli schemi di regolamento per il compostaggio domestico, locale (o di prossimità) e di comunità, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per l'Energia e per i servizi di pubblica utilità, di cui alla nota prot. n. 2880/GAB del 04/07/2018 e relativi atti acclusi;
- **che** il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti e alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio;
- **che** sono state individuate e distinte tre diverse forme di attuazione della pratica di compostaggio della frazione organica
 - a) **Domestico** quale pratica di trattamento domiciliare dei rifiuti organici da attività domestica;
 - b) **Di comunità** quale pratica effettuata collettivamente da più utenze domestiche della frazione organica;
 - c) **Locale o di Prossimità** quale pratica effettuata da attività agricole e vivaistiche o da cucine e mense, mercati, giardini o parchi;
- **che** la finalità dell'applicazione di tali pratiche è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare:
 - l'art. 4 disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione;
 - l'art. 11 della citata direttiva Comunitaria fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020;
 - l'art 16 che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti;

1) **che** al fine di ridurre la produzione dei rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le Regioni ed i Comuni nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, quale il compostaggio di **Comunità, il Compostaggio Locale" (o compostaggio di prossimità)** e il **Compostaggio domestico;**

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 152/2006 il quale definisce:

- attività di monitoraggio, verifica e controllo;

- **che** ai fini di quanto su esposto necessita approvare il regolamento per l'esecuzione delle pratiche del **"Compostaggio Locale" (compostaggio di prossimità)**;

VISTA la nota prot. n.2402/GAB del 08/03/2019 da parte dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, indirizzata ai Comuni dell'Isola, con la quale vengono dettati chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e nella fattispecie l'art. 183;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 252 del 13 luglio 2018 "Linee guida d'estimate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio" con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato le suddette linee guida;

VISTA la nota prot. n. 2880 /GAB del 04/07/2019 da parte dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità avente ad oggetto: "Delibera della Giunta Regionale – Linee Guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti Comunale" e in particolare al **"Compostaggio di Comunità"**, per la pratica del **"Compostaggio Locale" (compostaggio di prossimità)** e la pratica del **"Compostaggio domestico"**;

VISTO il regolamento Comunale per la pratica del **"Compostaggio Locale" (compostaggio di prossimità)** predisposto dall'Ufficio Tecnico – III Settore – tecnico – Urbanistico e Ambiente;

RITENUTO di dover approvare il su citato regolamento Comunale quale strumento propedeutico per la partecipazione all'Avviso Pubblico per la selezione di operazioni di opere pubbliche a regia con procedura di valutazione delle domande a graduatoria per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per il sostegno alle attività di compostaggio locale dei rifiuti organici a valere sul FESR Sicilia 2014/2020 - Asse Prioritario 6 - Obiettivo Specifico 6.1 - Azione 6.1.1 "Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio locale (compostaggio di prossimità), all'uopo predisposto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000

VISTO l'O.R.EE.LL. approvato con L.R.16/63 e s.m.i.;


RITENUTO, per le motivazioni si esposte, di procedere in merito;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE


- 1) **DI APPROVARE** il regolamento Comunale per la pratica del **"Compostaggio Locale" (compostaggio di prossimità)**, riportante le norme di attuazione delle pratiche di compostaggio effettuata da attività agricole e vivaistiche o da cucine e mense, mercati, giardini o parchi;
- 2) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R.44/91 e s.m.i., stante l'urgenza a provvedere in merito;
- 3) **DI DARE MANDATO** al I Settore di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell'atto stesso;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
 - di dare pubblicità ai regolamenti in argomento nelle forme dovute di legge.

Palazzo Adriano li, 14 giugno 2019

Il Responsabile del Procedimento
Geo. Francesco LA SALA



Il Responsabile del Settore III
Arch. Giovanni SPERANZA





COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta' Metropolitana di Palermo



Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. mm. ii.

OGGETTO: Approvazione regolamenti Comunali per la pratica del "COMPOSTAGGIO LOCALE" (COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA').

In ordine alla regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Palazzo Adriano li, 14 giugno 2019



Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Giovanni SPERANZA)





COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PRATICA DEL "COMPOSTAGGIO LOCALE"
(O COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA')**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 19/6/2019



Io mi composto bene !

Questa famiglia pratica il compostaggio e non produce rifiuti organici

SOMMARIO

Articolo 1	Premesse
Articolo 2	Definizione
Articolo 3	Autorizzazioni
Articolo 4	Ubicazione dell'apparecchiatura
Articolo 5	Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
Articolo 6	Materiali da non introdurre nel composto
Articolo 7	Descrizione dell'apparecchiatura
Articolo 8	Gestione dell'apparecchiatura
Articolo 9	Benefici
Articolo 10	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano compostaggio locale (compostaggio di prossimità)
Articolo 11	Revoca riduzione TARI o Tariffa Puntuale
Articolo 12	Modalità di rinuncia

Articolo 1 Premesse

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, che ha scelto la seconda tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio locale o di prossimità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio locale (compostaggio di prossimità).

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Articolo 2 Definizione

Visto, in particolare, l'Art. 183 del D. Lgs.152/2006 il compostaggio locale, anche detto compostaggio di prossimità, è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa.

Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura o direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.

Articolo 3 Autorizzazioni

La disciplina per l'autorizzazione delle apparecchiature per il compostaggio locale è definita dal punto 7.bis dell'art. 214 del D.lgs. 152/2006.

Il Comune è il soggetto destinatario della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) prevista dalla normativa per l'installazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del compostaggio locale, ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il soggetto che intende attivare un'apparecchiatura per il compostaggio locale deve:

- ➔ nominare un soggetto gestore dell'apparecchiatura il quale deve avere i requisiti di legge.
- ➔ predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune contestualmente alla SCIA;
- ➔ acquisire il parere favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente;

I soggetti che vorranno usufruire di un sistema di agevolazioni, quali sconti TARI o Tariffa Puntuale da riconoscere da parte del Comune all'utenza conferente o che vorranno ottenere in comodato d'uso le apparecchiature che il Comune sarà in grado di mettere a disposizione nelle modalità e nei tempi che saranno pubblicati, dovranno garantire che il gestore dell'apparecchiatura sia adeguatamente formato, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti e abbia partecipato ad un corso erogato o dall'impresa fornitrice dell'apparecchiatura o da Enti competenti nel settore che dovranno rilasciare apposita attestazione.

Inoltre, il gestore dell'apparecchiatura dovrà organizzare un'attività di informazione e comunicazione rivolta all'utenza conferente finalizzata a garantire il corretto conferimento della frazione organica nell'apparecchiatura.

6. L'apparecchiatura potrà avere una capacità di trattamento non eccedente le **80 T/annue**.

È consentita nello stesso Comune l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema che non dovrà superare quello consentito per legge.

8. Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto. Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfatti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Articolo 4

Ubicazione dell'apparecchiatura

L'apparecchiatura dovrà essere ubicata in un'area del territorio comunale, destinatario della segnalazione certificata di inizio attività o del comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica

nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali paesaggio (D.lgs. n. 42/2004).

L'apparecchiatura potrà essere posizionata all'interno di Centri Comunali di Raccolta, di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa (*allestimento di coperture e tettoie, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente*), al fine di salvaguardare le componenti elettromeccaniche della macchina dagli eventi atmosferici. Nel caso in cui l'apparecchiatura venisse ubicata nei centri comunali di raccolta tenere separata la porzione del centro ove è ubicata l'apparecchiatura.

La localizzazione dell'apparecchiatura dovrà essere nota e accessibile affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

Articolo 5 **Materiali da introdurre nell'apparecchiatura**

Sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Tali materiali potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nell'apposito regolamento del compostaggio locale approvato dal consiglio comunale e presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

I conferimenti diretti (*da parte dell'utenza*) o indiretti (*tramite servizio di raccolta*) all'apparecchiatura potranno essere oggetto di verifiche e controlli, finalizzati a verificare il rispetto del regolamento vigente e della tipologia di rifiuti compostabili ammessi.

3. Il conferimento della frazione organica direttamente all'apparecchiatura potrà avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti organici non imballati o attraverso il conferimento di sacchetti contenenti i rifiuti organici. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.).

Articolo 6 **Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura**

Tutto ciò non disciplinato nell'art. 5 è automaticamente escluso dal conferimento nelle apparecchiature di compostaggio locale.

Articolo 7 Descrizione dell'apparecchiatura

Per la pratica del compostaggio locale o di prossimità si possono utilizzare apparecchiature statiche ed elettromeccaniche adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.

Articolo 8 Gestione dell'apparecchiatura

L'apparecchiatura dovrà essere gestita da personale esperto, appositamente formato dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore.

Il gestore dell'apparecchiatura sarà individuato dal responsabile del Settore Rifiuti del Comune, nel caso il responsabile dell'installazione dell'apparecchiatura sia l'amministrazione comunale, o dell'Azienda del Comune che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, o dal titolare dell'utenza che intende attivare tale pratica.

In ogni caso la nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla SRR territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Amministrazione regionale competente.

Il gestore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di:

- † sovrintendere al corretto funzionamento della macchina;
- † monitorare i seguenti parametri del processo di compostaggio:
 - temperatura
 - umidità
 - ph
- † frazioni estranee
- † provvedere alla gestione del biofiltro;
- † controllare le caratteristiche del compost prodotto;
- † attivare i necessari processi per garantire lo smaltimento del compost fuori specifica che dovesse formarsi;
- † rispettare il regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
- † comunicare alle utenze conferenti, al gestore del servizio di raccolta e al Comune eventuali interruzioni del funzionamento dell'apparecchiatura dovuta a manutenzioni, rotture o altre motivazioni;
- † garantire che l'accesso agli utenti che vorranno conferire direttamente nell'apparecchiatura avvenga secondo gli orari e i giorni previsti nel regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;

- ✦ vigilare che la sostanza organica venga conferita nell'apparecchiatura in sacchetti compostabili certificati come definito nell'art. 5 del presente regolamento, che il rifiuto conferito rispetti la composizione prevista negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e che venga garantito il corretto bilanciamento tra materiale organico e strutturante;

Il conduttore dell'apparecchiatura dovrà garantire che il rifiuto organico venga conferito nell'apparecchiatura da parte delle utenze nel rispetto delle istruzioni impartite nelle campagne d'informazione.

Il gestore dell'apparecchiatura, al fine di consentire al Comune il riconoscimento delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale agli utenti che effettuano i conferimenti del rifiuto organico in modo diretto presso l'apparecchiatura, dovrà dotarsi di un registro in formato elettronico che consenta di:

- identificare e registrare gli utenti conferenti;
- registrare quantità o numero dei conferimenti effettuati per utenza;

Se il soggetto gestore dell'apparecchiatura coincide con il soggetto gestore del servizio di raccolta sarà sua cura indicare il numero di utenze conferenti ed i quantitativi di rifiuto organico conferito nei giorni previsti, mantenendo un registro elettronico da cui si possano evincere questi dati.

Il registro dovrà inoltre permettere il monitoraggio della sostanza organica conferita, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.

Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il servizio di gestione dei rifiuti.

Il Comune può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9 Benefici

Le utenze che conferiscono direttamente il rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale con soluzione di continuità verificata dal conduttore dell'apparecchiatura possono richiedere la riduzione tariffaria, secondo le procedure previste nell'art. 10 del presente regolamento. La riduzione tariffaria è fissata dal Regolamento Comunale e sarà determinata annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della Tari o della Tariffa Puntuale.

Articolo 10

Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio locale (compostaggio di prossimità)

Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utenza deve presentare al Comune destinatario della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o convenzionato con lo stesso per la pratica del compostaggio locale, l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:

- a) essere residente nel Comune di **Palazzo Adriano**;
- b) dichiarare di conferire direttamente e continuativamente il proprio rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale localizzata _____ (specificare l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento);
- c) non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU e TASI e altri tributi locali;
- d) impegnarsi a proseguire con continuità il compostaggio locale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento e coerentemente alle indicazioni ricevute dalla campagna di comunicazione attivata;
- e) impegnarsi a rispettare le regole per la selezione delle componenti della sostanza organica da avviare al conferimento nell'apparecchiatura di compostaggio locale prevista;
- f) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo dell'apparecchiatura di compostaggio locale, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale;

1. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvederà ad applicare all'utenza richiedente lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza, che sarà pari alla percentuale determinata annualmente dal Comune.

2. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tariffaria necessaria per la realizzazione dei controlli.

3. L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

Articolo 11

Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

L'effettuazione in modo improprio dei conferimenti diretti presso l'apparecchiatura di compostaggio locale o, comunque, difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta l'immediata revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI

o Tariffa Puntuale, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.

Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.

Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio locale correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Articolo 12 **Modalità di rinuncia**

Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio locale deve darne la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio locale. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 252 del 13 luglio 2018.

"Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio' - Apprezzamento".

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui

all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive

modifiche e integrazioni", come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare,

l'articolo 183;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga

alcune direttive;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 236 del 12 luglio 2016:

"Istituzione dell'Ufficio speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni previste nelle Ordinanze n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e n. 6/Rif del 30

Am



ORIGINAL

108 16.07.18



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

giugno 2016 per l'incremento della raccolta differenziata presso i Comuni della Sicilia”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 524 del 29 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 158 del 5 aprile 2018, relativa a: “Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano stralcio”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 159 del 5 aprile 2018, relativa a: “Gestione integrata dei rifiuti – Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 161 del 6 aprile 2018, relativa a: “Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica”.

VISTA la nota prot. n. 2880/GAB del 4 luglio 2018, e relativi atti acclusi, (Allegato “A”), con la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità trasmette, per le determinazioni della Giunta regionale, le Linee Guida destinate ai Comuni inerenti l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio domestico, locale (o di prossimità) e di comunità, precisando che i predetti documenti, condivisi dallo stesso Assessore, sono stati redatti dal Gruppo di lavoro costituitosi in seno all'attività dell'Ufficio speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni previste nelle Ordinanze n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e n. 6/Rif del 30 giugno 2016 per l'incremento della raccolta differenziata presso i Comuni della Sicilia, e revisionati dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, unitamente a rappresentanti di Enti, Associazioni e Consorzi;

RITENUTO di apprezzare le Linee Guida per il compostaggio domestico unitamente agli schemi di Regolamento comunale per il compostaggio





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

domestico, locale (o di prossimità) e di comunità;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica
utilità,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare le Linee Guida per il
compostaggio domestico unitamente agli schemi di Regolamento comunale
per il compostaggio domestico, locale (o di prossimità) e di comunità, in
conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi
di pubblica utilità, di cui alla nota prot. n. 2880/GAB del 4 luglio 2018, e
relativi atti acclusi, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

AM

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 252 DEL 13/7/18 ALLEGATO A PAG 1 di 50

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C.

109. 14.07.18

Prot. 2880 /GAB del 4 LUGLIO 2018

OGGETTO: Delibera della Giunta Regionale - Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
- 4 LUG. 2018
PROT. N. <u>2330</u>

E p.c.

All'Ufficio della Segreteria di Giunta

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del Dipartimento
regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

In relazione a quanto in oggetto, si trasmettono in uno con la presente le Linee Guida destinate ai Comuni, inerenti l'adozione di appositi regolamenti che - una volta adottati dal Comune - potranno essere utilizzati per la contribuzione dello sviluppo della pratica del compostaggio domestico, locale e di comunità.

Trattasi nello specifico di:

- a) Guida al compostaggio domestico;
- b) Regolamento per la pratica del compostaggio domestico;
- c) Regolamento per la pratica del compostaggio locale o di prossimità;
- d) Regolamento per la pratica del compostaggio di comunità.

I predetti documenti, redatti dal Gruppo di lavoro costituitosi in seno all'attività dell'Ufficio speciale per la raccolta differenziata, e revisionati in prima battuta dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - unitamente a rappresentanti di Enti, Associazioni, Consorzi, sono stati condivisi - a seguito di ulteriore revisione - dallo Scrivente Ufficio.

h.2
9/7/2018
Gn



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

109 14-9-18

DELIBERAZIONE N. 252 DEL 15/07/18 ALLEGATO A PAG 2

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

Si chiede pertanto che la Giunta di Governo - nella prima seduta utile - voglia determinarsi in ordine all'adozione delle predette Linee Guida destinate ai Comuni ed inerenti l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio domestico, locale e di comunità.

Si allega: nota protocollo n. 26341 del 27 giugno 2018 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti; nota protocollo n. 2856/GAB del 3 luglio 2018; nota protocollo n. 27494 del 4 luglio 2018 unitamente a: a) Guida al compostaggio domestico; b) Regolamento per la pratica del compostaggio domestico; c) Regolamento per la pratica del compostaggio locale o di prossimità; d) Regolamento per la pratica del compostaggio di comunità.

L'Assessore

Dott. Alberto Pierobon



Alberto Pierobon



IL SEGRETARIO

[Signature]

109

12-09-18

PROT. 2873/GAB DEL 4.7.2018



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Codice Fiscale 80912000125
Partita I.V.A. 2711070627

Servizio 5 - Gestione integrata rifiuti
Viale Campania, 36 - 90144 Palermo
Tel. 091 7660 536 - Fax 091 512234
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@regione.sicilia.it

DECRETONE N. 252 DEL 13/02/18 ALLEGATO A PAG. 6

Palermo, prot. 027494/SS

del 04 LUG 2018

Rif. prot. _____ del _____

All'Assessore Regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
SEDE

Oggetto: Regolamenti comunali per il Compostaggio. Riscontro

In riscontro alla nota prot. 2856/GAB del 3 luglio 2018 si trasmettono alla S.V., in allegato, gli schemi dei regolamenti comunali:

- Regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico
- Regolamento comunale per la pratica compostaggio locale o di prossimità
- Regolamento comunale per la pratica del compostaggio di comunità con le opportune modifiche effettuate.

Il Funzionario direttivo
dott.ssa Melania Nicita

Melania Nicita

Il Dirigente del Servizio 5
arch. Maria Santa Giunta

Maria Santa Giunta



Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina

Salvatore Cocina



IL SEGRETARIO

Dirigente Servizio 5: arch. Maria Santa Giunta

Ufficio: Torre A, Piano 7, Stanza 12 - Tel.: 091.7660536 - e-mail: msgiunta@regione.sicilia.it

Ricevimento: martedì e giovedì, ore 9-13 - U.R.P.: Tel. 0917660519 - urp@regione.sicilia.it



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Codice Fiscale 80012000226
Partita I.V.A. 271070627

Servizio 5 - Gestione integrata rifiuti
Viale Campania, 36 - 90144 Palermo
Tel. 0917660536 - Fax 091512284
PEC: dipartimentoacqua.rifiuti@regione.sicilia.it

Stampa con numero 2617/EMB e logo della Regione Siciliana

Palermo, prot. 026341 SS
del 27 GIU 2018

Rif. proc. ____ del ____

All'Assessore Regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
SEDE

Oggetto: Regolamenti comunali per il Compostaggio.

Con la presente, si inviano alla S.V., per il seguito di competenza e qualora condivisi, le linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali quali modelli utili da seguire affinché possano essere adoperati a contribuire allo sviluppo della pratica del compostaggio domestico, locale e di comunità.

- Pertanto, si trasmettono gli schemi di:
- Regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico
 - Regolamento comunale per la pratica compostaggio locale o di prossimità
 - Regolamento comunale per la pratica del compostaggio di comunità
 - Guida al compostaggio domestico

redatti dal gruppo di lavoro costituitosi in seno alle attività dell'Ufficio speciale per la raccolta differenziata, revisionato da questo Dipartimento, al quale hanno preso parte rappresentanti di Enti, Associazioni, Consorzi, con la finalità di attenzionare e produrre strumenti utili al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE.

Il Funzionario direttivo
dott.ssa Melania Nicita
Melania Nicita

Il Dirigente del Servizio 5
arch. Maria Santa Giunta
Maria Santa Giunta



Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina



IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE N. 252 DEL 13/7/18 ALLEGATO A PAC 4

109 14.09.18

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Ufficio di Gabinetto

Prot. 2856 /GAB del 3 LUGLIO 2018

OGGETTO: Regolamenti Comunali per il compostaggio. Condivisione.

Al Dirigente del Servizio V^o

c.p.c.

Al Dirigente Generale

SEDE

Con nota prot. n. 026341 del 27 giugno 2018, codesto Servizio, ha trasmesso, in allegato, schemi di regolamenti comunali relativi al compostaggio domestico destinati ai Comuni della Sicilia.

Ai fini della condivisione si prega di apportare le seguenti modifiche:

Regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico

All'art. 2 secondo rigo eliminare "tassa Tarsu" e inserire Tariffa puntuale e TARI;

All'Art. 3, all'inizio inserire "Visto, in particolare, l'art 183 del D.Lgs 152/2006 il compostaggio domestico....."

Art. 4, al primo rigo dopo TARI inserire "o Tariffa Puntuale" nonché, al quattordicesimo rigo eliminare la parola Tassa e inserire Tariffa.

All'Art 5, eliminare Guscio d'uova,

All'art 9, al secondo rigo, dopo sgravio inserire "della parte variabile della Tariffa congrua e proporzionale" nonché, nel proseguo, eliminare la parola tassa ed inserire "Tariffa".

Agli artt. 10 e 11, accanto alla parola TARI inserire "o Tariffa Puntuale"

Regolamento Comunale per la pratica del Compostaggio Locale (compostaggio di prossimità)

Al sommario inserire accanto alla parola TARI "o Tariffa puntuale"

All'Art. 2, all'inizio inserire "Visto, in particolare, l'art 183 del D.Lgs 152/2006 il compostaggio locale....."

All'art. 3 comma 4, eliminare la locuzione "nella bolletta Tari" ed inserire TARI o Tariffa Puntuale, proseguendo, dopo la parola riconoscere inserire "da parte del Comune"

Si Prega di specificare meglio il contenuto del comma 7, del citato articolo 3.

All'Art 8, comma 6, eliminare "dell'agevolazione" ed inserire "delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale". Per comprensibile dimenticanza correggere il verbo "effettueranno".

IL SEGRETARIO

Viale Campania, 36 - 90144 Palermo
Email assessorato.energia@regione.sicilia.it
Pcc. assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it



109 N. 01.18

DETERMINAZIONE N. 252 DEL 15/07/18 ALLEGATO A PAC. 5



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
UFFICIO DI CABINETTO

All'Art 9, si prega di apportare le seguenti modifiche. Al terzo rigo, dopo il punto, immettere "La riduzione tariffaria è fissata dal Regolamento Comunale e sarà determinata annualmente, contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della TARI o della Tariffa Puntuale".
All'Art 10, nel titolo inserire dopo TARI "o Tariffa Puntuale" e contestualmente in tutti i conimi a seguire accanto alla parola TARI inserire "o Tariffa Puntuale".
Sempre all'art 10, lettera c) correggere "TARI /IMU e TASI e altri tributi locali"

Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di Comunità

Si premette che in tutto l'articolato accanto alla Parola TARI aggiungere "o Tariffa Puntuale".
All'art. 2 all'inizio inserire "Visto, in particolare, l'art 183 del D.Lgs 152/2006 il compostaggio di comunità....."
All'Art. 3, punto 4, dopo Società inserire "non industriale"
All'Art 6, tra i rifiuti biodegradabili eliminare "gusci d'uova"
All'Art 11, lettera d) correggere "TARI /IMU e TASI e altri tributi locali".

Si resta in attesa di urgente riscontro.

Il Capo di Gabinetto Vicario
Avv. Valentina Sessa



IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

Prot. 2402 /GAB del 8 MARZO 2019

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) - Atto di indirizzo.

A Tutti i Comuni della Sicilia

E, p.c.

All'On.le Presidente della Regione
Siciliana
Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del
Dipartimento regionale dell'Acqua
e dei Rifiuti

Al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del
Mare Direzione Generale per i
Rifiuti e l'Inquinamento

LORO SEDI

Con il presente documento, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento - da ultimo - alla Regione Lombardia con nota protocollo n. 4223 del 7 marzo 2019, si intende fornire chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) in relazione alle quali è stata già adottata, su impulso dello Scrivente, la Delibera di Giunta di Governo n. 252 del 13 luglio 2018 "*Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio*".

Am



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

In primis è utile analizzare la questione della qualifica delle attività di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) come attività di prevenzione oppure di gestione dei rifiuti.

Tali attività di compostaggio concorrono alle finalità di prevenzione dei rifiuti nella misura in cui contribuiscono alla diffusione di una maggior consapevolezza delle problematiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti e con essa alla diffusione di acquisti consapevoli ed alla riduzione del rifiuto alimentare (*food waste*).

Le attività di compostaggio sul luogo di produzione, tuttavia, sebbene contribuiscano alla riduzione della produzione del rifiuto, non costituiscono attività di prevenzione bensì di gestione dei rifiuti: il rifiuto organico, ancorché non conferito al sistema di gestione, è comunque prodotto e per questo motivo le linee guida della Commissione europea relative alla prevenzione, nonché il Piano Nazionale di Prevenzione, non fanno riferimento al compostaggio sul luogo di produzione.

Tale attività può essere conteggiata ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2008/98/CE (cfr anche decisione della Commissione europea 2011/753/UE del 18/11/2011 e Direttiva 851/2018).

Per i comuni è possibile, a livello nazionale, conteggiare le quantità di rifiuti compostate sul luogo di produzione sia ai fini della raccolta differenziata sia ai fini degli obiettivi di riciclo atteso che, nella scheda MUD del Comune è possibile rendicontare tali quantità come indicato nel D. M. 26 maggio 2016 e nel D.M. 29 dicembre 2016, n. 266.

Quanto alle differenti tipologie di compostaggio di prossimità, *in primis* occorre distinguere tra autocompostaggio (articolo 183, comma 1, lettera e del d. lgs. 152/06) ed altre forme di compostaggio di prossimità quali il compostaggio di comunità (articolo 183, comma 1, lettera *qq-bis* del d. lgs. 152/06) e quello locale (articolo 214, comma 7-*bis* del d. lgs. 152/06), laddove il requisito sostanziale che differenzia il primo (autocompostaggio) dalle altre (compostaggio di prossimità e comunità) riguarda il numero di utenze che effettuano l'attività di compostaggio.

Qualora si tratti di un'utenza singola (domestica o anche non domestica) l'attività si configura come autocompostaggio ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 152/06.

Trattasi di attività che non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, a condizione che il compost - prodotto a seguito del trattamento - sia utilizzato



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto non essendo neppure previsti limiti di quantità per i rifiuti trattati tramite autocompostaggio, ad eccezione del fatto che le quantità trattate dovranno essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua l'attività.

Sul punto è utile ricordare che: a) per utenza domestica si considera generalmente una produzione di rifiuti organici pari a 80 kg/ab anno per ciascun componente del nucleo familiare; b) per utenza non domestica i quantitativi saranno in funzione dell'attività svolta dall'utenza stessa (scuola, ospedale, esercizio commerciale, bar, ristorante, ecc.).

Inoltre lo sgravio tariffario per l'attività di autocompostaggio è obbligatorio ai sensi dell'articolo 208, comma 19-bis del d. lgs. 152/06 nel caso di:

- a) utenze non domestiche che effettuano il compostaggio individuale di residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche;
- b) utenze domestiche.

Per compostaggio di comunità si intende, invece, esclusivamente quell'attività nella quale il soggetto produttore del rifiuto coincide con il conferitore all'apparecchiatura di compostaggio e con l'utilizzatore del compost prodotto (cfr. art. 183, comma 1, lettera *qq-bis*, del d. lgs. 152/06); le procedure cui attenersi per effettuare tale attività sono contenute nel D.M. 29 dicembre 2016, n. 266 sopra citato.

Ai sensi dell'articolo 180, comma 1-*septies*, del D. Lgs. 152/2006, per quanto concerne il compostaggio di comunità i Comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Quanto al compostaggio locale (art. 214, comma 7-*bis* del D. Lgs. 152/06 così come introdotto dall'articolo 37 del Collegato Ambientale), il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l'utilizzatore del compost, venendo in questo caso a mancare il presupposto per la qualifica dell'attività come compostaggio di comunità.

Tale tipologia di attività, disciplinata dal predetto articolo 214, comma 7-*bis* e recante una specifica procedura autorizzativa semplificata, non necessita di ulteriori specifiche o atti normativi ed è destinata al trattamento dei rifiuti nell'ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti oppure di comuni limitrofi.

Nel compostaggio locale sono specificate le tipologie di attività che originano il rifiuto, inoltre lo stesso può anche essere conferito dal produttore ad un sistema di raccolta e di gestione dei rifiuti e non deve essere conferito all'apparecchiatura esclusivamente da parte delle utenze che lo hanno prodotto.



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

Il compost prodotto (a differenza di quanto avviene nell'attività di autocompostaggio o di compostaggio di comunità) dal compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (D. Lgs. 75/2010) per gli ammendanti compostati.

Si ritiene altresì che tale attività non debba necessariamente essere effettuata dal Comune, ma possa anche essere intrapresa anche da altri soggetti fermo restando che, nel caso di raccolta e gestione dei rifiuti da parte di un soggetto terzo rispetto all'utente che ha prodotto il rifiuto, il soggetto terzo in questione è comunque tenuto al rispetto della normativa relativa alla gestione dei rifiuti ed, in particolare, all'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti, diminuendo, nella pratica, i benefici di semplificazione associati a tale procedura.

Quanto alle emissioni in atmosfera delle attività di compostaggio locale trova attuazione, anche in merito alla deroga all'autorizzazione, il disposto di cui all'art. 214, comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006 in attuazione del quale andrà altresì (ma non solo) preventivamente acquisito il parere dell'ARPA.

In ordine, invece, alla tipologia di rifiuti trattabili nelle attività di compostaggio di prossimità, una delle criticità riguarda i prodotti assorbenti per la persona biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432; standard che è relativo al trattamento di materiali costituiti di plastiche biodegradabili e compostabili nei soli impianti industriali.

Ad oggi non esiste uno standard nazionale, europeo o internazionale relativo al trattamento di materiali costituiti da plastiche biodegradabili e compostabili nelle apparecchiature del compostaggio di prossimità e non risulta accertata la biodegradabilità e la compostabilità dei prodotti assorbenti nelle stesse, in quanto i tempi di permanenza, le temperature raggiunte e la conduzione non professionale del processo, al momento, non garantiscono la trasformazione completa di tali prodotti.

Inoltre, è utile ricordare che nel D.M. 29 dicembre 2016 n. 266, i prodotti assorbenti non sono contemplati fra le matrici in ingresso all'attività di compostaggio di comunità e che nel compostaggio locale l'utilizzo di tali matrici non appare praticabile atteso che i prodotti assorbenti non sono prodotti dalle tipologie di attività specificate nell'articolo 214 comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006 e pertanto non possono rientrare fra i materiali di input per tale attività.

Per quanto concerne, invece, la possibilità per i Comuni (pur non rientranti nella definizione di "organismo collettivo" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del DM 29 dicembre 2016 n. 266), di effettuare, incentivare ed avviare il compostaggio di comunità, fermo restando il requisito dell'auto-



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE**

conferimento da parte dei cittadini e delle utenze non domestiche dei propri rifiuti organici all'apparecchiatura di compostaggio, si evidenzia che il Comune può:

- farsi promotore dell'attività di compostaggio di comunità, sia costituendo una nuova associazione che aderendo ad un'associazione esistente ovvero ad altre forme associative di diritto privato;
- effettuare indirettamente l'attività di compostaggio di comunità tramite la propria azienda di gestione dei rifiuti la quale può costituire o aderire ad una associazione, ovvero ad altra forma associativa di diritto privato, alla quale le utenze interessate si associano per le finalità del compostaggio di comunità.

Il presente documento costituisce atto di indirizzo, coerente e coordinato con quelli già emanati a livello Nazionale, rivolto a tutti i Comuni della Sicilia al fine di fornire loro chiarimenti interpretativi relativamente alle diverse operazioni di compostaggio di prossimità (operazioni di autocompostaggio, compostaggio locale e compostaggio di comunità) che, come noto, sono attività che concorrono alle finalità di prevenzione dei rifiuti nella misura in cui contribuiscono alla diffusione di una maggiore consapevolezza delle problematiche ambientali legate alla gestione dei rifiuti, alla diffusione di acquisti consapevoli ed alla riduzione del rifiuto alimentare.

L'ASSESSORE

Dott. Alberto Pierobon



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale

Pizzitola Maria Alessandra
Pizzitola Maria Alessandra

Il Consigliere Anziano
Sulli Giuseppa Francesca

Sulli Giuseppa Francesca



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Antonella Scibetta

Antonella Scibetta

N. ____ Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.

Affissa all'albo pretorio on-line di questo Comune il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;
Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19 GIU 2019
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 012);

Palazzo Adriano, li 19 GIU 2019



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Antonella Scibetta

Antonella Scibetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal _____ al _____.

Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.

Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Antonella Scibetta
